



**“STUDIO ALBERTAZZI CONSULENZE  
LEGALI AMBIENTE**

Via Dal Prato 84 Castelbolognese

Via Panzacchi 54 Bologna

tel. 0546/656637 cell. 347/2512978

fax 0546/060569

e-mail : [albertazzi.bernardino@fastwebnet.it](mailto:albertazzi.bernardino@fastwebnet.it)

[www.bernardinoalbertazzi.it](http://www.bernardinoalbertazzi.it)

**LE NOVITA' DEL D.M. 15 febbraio 2010 CHE MODIFICA IL DECRETO  
SISTRI**

**A cura di dott.prof.Bernardino Albertazzi**

Sulla G.U. n. 48 del 27.2.2010 è stato pubblicato il **DECRETO 15 febbraio 2010 del Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare, recante** ”Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante:«Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”.

Il decreto, per propria esplicita disposizione (art.13) è entrato in vigore il 28 febbraio 2010.

**NUOVI TERMINI PER L'ISCRIZIONE**

In particolare, l'art. 1 del nuovo Decreto ha provveduto a prorogare di **trenta giorni** i termini di cui all'art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009, cioè i termini entro i quali le varie categorie di soggetti obbligati erano tenuti ad iscriversi al SISTRI.

Ai sensi del testo vigente dell'art.3, comma 1, i seguenti soggetti

**1- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti,-** ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cioè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che **effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi**, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. -

**2- le imprese e gli enti, con più di cinquanta dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi**, provenienti da lavorazioni **industriali**, da lavorazioni **artigianali**; da attività di **recupero e smaltimento di rifiuti**, nonché i **fanghi** prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; cioè i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152 del 2006,

**3- i commercianti e gli intermediari<sup>1</sup>,**

**4- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti** che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati<sup>2</sup>

**5- le imprese iscritte all'Albo Gestori** di cui all'articolo 212, comma 5<sup>3</sup>, del decreto legislativo n. 152 del 2006 **che raccolgono e trasportano rifiuti speciali**,

**6- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e**

**7- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10<sup>4</sup>, del decreto SISTRI;**

---

<sup>1</sup> La cui nozione non è esplicitata nel testo vigente del Dlgs 152/2006, ma lo sarà verosimilmente dopo le correzioni che verranno apportate al testo stesso in occasione del recepimento della nuova direttiva-quadro rifiuti 2008/98/CE DEL 19 NOVEMBRE 2008, prevista entro il mese di giugno del 2010.

<sup>2</sup> I c.d. Consorzi di filiera.

<sup>3</sup> 5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.

<sup>4</sup> Cioè: a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della

**8- i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.**

aderiscono al SISTRI **iscrivendosi allo stesso entro il 31 marzo 2010.**

---

citata legge n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

I seguenti soggetti :

1- **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi** - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8<sup>5</sup>, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno **fino a cinquanta dipendenti**

2- **i produttori iniziali, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti, di rifiuti non pericolosi** provenienti da lavorazioni **industriali**, da lavorazioni **artigianali**; da attività di **recupero e smaltimento di rifiuti**, nonché i **fanghi** prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; cioè i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152 del 2006,

aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso **tra il giorno 15 marzo 2010 ed il 29 aprile 2010.**

## **GESTORI IMPIANTI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI**

L'Art. 3 chiarisce ulteriormente un punto che sembrava già sufficientemente chiaro e cioè che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di "rifiuti speciali derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi", sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro **il 31 marzo 2010.**

raccolta e trasporto di rifiuti

---

<sup>5</sup> Vedi supra.

## **RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI**

L'Art. 4 chiarisce che le imprese già iscritte all'Albo Gestori (di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo è versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

## **INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO II DEL DM 17 DICEMBRE 2009**

L'Art. 5 reca integrazione all'Allegato II del DM 17 dicembre 2009, a cui è aggiunto un paragrafo che reca chiarimenti in merito al pagamento dei contributi di ciascuna categoria di soggetti tenuta all'iscrizione.:

## **TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DI DATI AL SISTRI**

L'Art. 7 modifica alcuni termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti . In particolare:

- a) **I produttori di rifiuti** in caso di movimentazione di rifiuti **pericolosi**, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»;
  
- b) **Il trasportatore**, in caso di movimentazione di rifiuti **pericolosi**, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»;
  
- c) Viene inserito nell'art.5, dopo il comma 7, il comma 7-bis :«7-bis. In caso di movimentazione di rifiuti **non pericolosi**, la scheda SISTRI - Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.».

## **ULTERIORI TIPOLOGIE PARTICOLARI**

L'Art. 8 reca nuove disposizioni per particolari tipologie di attività.

1. La procedura prevista, dall'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 , relativa alla compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, per i soli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, viene estesa anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa iscritta all'Albo Gestori.
2. Viene creata una norma specifica per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti al di fuori delle strutture sanitarie

## **IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI**

L'Art. 9 reca disposizioni di assai dubbia legittimità in merito agli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, ed in particolare in merito al contributo che deve essere versato dagli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15.

Viene inoltre predisposta una speciale procedura per la movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.

## **MODULI DI ISCRIZIONE**

L' Art. 10 sostituisce i moduli di iscrizione numeri 1 e 2 allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

## **ULTERIORI MODIFICHE**

L'Art. 11 reca inoltre modifiche alla norma relativa alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti delle Camere di Commercio ed abroga la nota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori»



## **SCHEDE SISTRI**

Alle Schede riportate nell'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono apportate varie modifiche, in particolare:

- a) alla Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali, quantitativo della spedizione;
- b) alla Descrizione Tecnica della Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti urbani nella Regione Campania,
- c) alla Scheda SISTRI - Impianto di discarica rifiuti pericolosi/non pericolosi/inerti,;
- d) alla Scheda SISTRI - Impianto di recupero/smaltimento di rifiuti anche mobile,;
- e) alla Scheda SISTRI Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali,

## **DELEGATO**

L'Art. 12 modifica la nozione di "Delegato" di cui all' Allegato IA del DM 17 dicembre 2009